



Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
LUIGI RUSSO
Monopoli (Ba)



Erasmus+

MONOPOLI - Via Procaccia, 111 - Tel. e Fax 080.8872591 – 080.4136282
C.M. BAIS05300C – C.Fisc. 93423280721
e-mail: bais05300c@istruzione.it – pec: bais05300c@pec.istruzione.it
www.iissluigirusso.edu.it  [@IISS_LuigiRusso](https://twitter.com/IISS_LuigiRusso)



Monopoli , data di protocollo

Alla DSGA

A tutto il personale
Docente ed ATA

A tutti gli studenti
Alle loro famiglie

Al sito web

Circolare n. 360

Oggetto: misure anti Covid

Ritengo di fare cosa utile ed opportuna riassumendo in questa circolare le disposizioni, relative a quanto in oggetto, in vigore dal 1 Maggio 2022 e che interessano direttamente la Scuola.

1. Per il personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto: il Dirigente scolastico non dispone più il controllo del GreenPass, base o rafforzato (App Verifica C-19); i lavoratori svolgono la loro prestazione senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.
2. Per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti: dal 1° maggio il Dirigente scolastico continua a disporre il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI. I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C-19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l'adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI).
3. Ingresso a scuola di soggetti esterni: i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica.
4. Obbligo vaccinazione del personale: la violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021). Per i docenti, la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021.
5. Dispositivi di protezione individuale: mascherine FFP2 : è obbligatorio l'uso di mascherine tipo FFP2 su mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado (vedi O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3)
6. Riunioni da remoto: **non è stato prorogato** l'art. 73 del D.L. 18/2020, che recitava: "le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti



I.I.S.S. "Luigi RUSSO"
C.F. 93423280721 C.M. BAIS05300C

ACF4FD8 - I.I.S.S. LUIGI RUSSO - MONOPOLI

Prot. 0003629/U del 02/05/2022 08:48

regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994”.

Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (che recitava: “i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022”) che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: “ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti”. Il soggetto non è, quindi, la scuola ma sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa.

Nulla cambia, fino al termine dell’anno scolastico, per quanto concerne:

- a) Modalità di gestione dei casi di positività all’infezione (vedi Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021)
- b) Regimi di isolamento e autosorveglianza (vedi art. 10-ter del D.L. 52/2021)
- c) Attività didattica a distanza (vedi Art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021)
- d) Valutazione degli apprendimenti (Vedi Art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020)
- e) Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola (Vedi Art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021) e cioè:
 - obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non lo consentano;
 - divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

Come di consueto, raccomando a tutti una attenta lettura dei documenti citati in questa circolare e la puntuale e scrupolosa applicazione di quanto in essi prescritto.

Grazie per la collaborazione,

Il Dirigente scolastico
Prof. Adolfo Marciano

